

**REGOLAMENTO DELL'UNIONE DEI COMUNI
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI
ECONOMICI**

(Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16 del 21/12/2015

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1 – Finalità – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Legittimità degli atti di concessione dei benefici economici
- Art. 3 – Iniziative di pubblicizzazione del regolamento
- Art. 4 – Pubblicazione degli atti
- Art. 5 – Rilascio di copie del regolamento
- Art. 6 – Determinazione dell'entità del contributo

CAPO II – CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVA E DI TEMPO LIBERO DELLA CITTADINANZA

- Art. 7 – Soggetti ammessi
- Art. 8 – Tipo di contributo, responsabilità e controllo da parte dell'Unione
- Art. 9 – Contributi ordinari annuali
- Art. 10 – Contributi straordinari
- Art. 11 – Patrocinio
- Art. 12 – Criteri di valutazione
- Art. 13 – Procedure per i contributi annuali e competenze
- Art. 14 – Procedura per i contributi straordinari
- Art. 15 – Quantificazione del contributo annuale

CAPO IV – CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI SOTTO FORMA DI UTILIZZO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI

- Art. 16 – Altri tipi di benefici
- Art. 17 – Albo dei beneficiari – Trattamento dei dati personali

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18 – Disposizioni abrogate – Rinvio

CAPO I
NORME GENERALI

ART. 1- FINALITA' - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento determina le forme di garanzia per la concessione dei finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa e al conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

2. Il presente regolamento si applica per tutto il territorio dell'Unione e segnatamente per tutti i comuni che aderiscono all'Unione stessa, venendo a decadere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento le discipline comunali in vigore.

3. Le Giunte comunali e quella dell'Unione possono impartire direttive per l'erogazione di contributi straordinari in occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza per la collettività, assegnando fondi specifici e modalità di erogazione nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamento;

b) con riferimento a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali gli enti si pongano unicamente quale tramite per l'erogazione;

c) alle sovvenzioni, ossia quando gli enti si facciano carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando l'ente, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto Co-promotore o Co-organizzatore, assumendola come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri ed obblighi. Competente ad assumere la decisione è la Giunta Comunale che impartirà al Responsabile del procedimento le direttive relative all'obiettivo da realizzare;

d) rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ex art. 5 Lett. f) della L. 266/91;

e) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore degli enti;

f) ai contributi o quote associate ad enti pubblici, consorzi o a società cui gli enti partecipano e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;

g) ai contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;

i) ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Il contributo potrà consistere anche nell'accollo da parte degli enti di tutti o parte degli oneri connessi all'accensione di mutui o prestiti con Istituti di credito, previa deliberazione del Consiglio;

j) a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina;

ART. 2 – LEGITTIMITÀ' DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte dell'Unione dei Comuni.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

3. Nessuna deroga può essere concessa se non previa modifica del presente regolamento.

4. L'erogazione di contributi è comunque vincolata e subordinata alle reali disponibilità di bilancio.

ART. 3 – INIZIATIVE DI PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. L'Unione dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli Enti e Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati sul sito web, nella sezione "Amministrazione trasparente", per la durata prevista dalla legge, salva comunque l'applicazione della vigente disciplina in materia di protezione dati personali.

ART. 5 – RILASCIO DI COPIE DEL REGOLAMENTO

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino interessato, con le limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso e protezione dei dati personali.

2. Esso avviene previo rimborso dei costi di riproduzione, oltre altro onere previsto per legge.

ART. 6 – DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. Per la quantificazione dell'entità dei contributi ad Enti o Associazioni, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà conto:

- 1) dell'entità dei contributi in denaro precedentemente erogati direttamente da Amministrazioni Comunali al soggetto richiedente;
- 2) dei vantaggi o benefici economici indiretti dovuti all'utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi, locali, strutture o impianti comunali.

2. Tali vantaggi o benefici saranno valutati in relazione alle eventuali tariffe regolarmente stabilite dall'Amministrazione pubblica in relazione ai singoli servizi, strutture, locali o impianti.

CAPO II

CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVA E DI TEMPO LIBERO DELLA CITTADINANZA

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:

- Enti Pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione dei Comuni, delle istituzioni scolastiche che, per la loro intrinseca funzione, necessitano di particolari contributi per la promozione del diritto allo studio;
- Enti, privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato locali, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività a favore della popolazione dei comuni aderenti all'Unione;
- Associazioni extraterritoriali e comitati per attività a favore della cittadinanza dell'Unione;
- Associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione dell'Unione.

ART. 8 – TIPO DI CONTRIBUTO, RESPONSABILITÀ' E CONTROLLO DA PARTE DELL'UNIONE.

1. L'Unione, fatti salvi i propri programmi, si fa carico delle espressioni e delle richieste culturali, civili e sociali della Comunità mediante:

- a) erogazione di contributi annuali;
- b) erogazione di contributi straordinari;
- c) concessione di patrocinio.

2. I soggetti che possono farne richiesta sono quelli previsti dall'art. 7 valutati in base ai criteri di cui all'art. 12 del presente regolamento.

3. Non saranno concessi ulteriori contributi per maggiori spese che manifestazioni ed iniziative richiedono né per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti di cui allo stesso art. 7.

4. L'Unione rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi e i terzi.

5. L'Unione non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o patrocinio, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, nonché nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dai Comuni stessi. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti dei Comuni e dell'Unione la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote e a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberare la revoca dei contributi concessi.

6. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

7. Per ogni richiesta è agevolata la semplificazione e l'autocertificazione salvo la facoltà di verifica e controlli, anche a campione, delle richieste.

8. La mancata o diversa realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo, o la mancata presentazione della rendicontazione, sono motivi ostativi all'accoglimento di successive domande di contributo presentate dallo stesso soggetto nello stesso anno.

9. Qualora sia stato concesso un contributo sotto forma di utilizzo di beni, strutture o personale pubblico, l'Amministrazione può, per ragioni improrogabili di interesse pubblico, revocare tale concessione dandone tempestiva comunicazione ai beneficiari, senza che costoro abbiano diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento.

ART. 9 – CONTRIBUTI ORDINARI ANNUALI

1. L'Unione può erogare contributi ordinari annuali ad Associazioni, Enti, Comitati Locali che promuovano:

- a) manifestazioni di contenuto culturale, civile, sociale di particolare rilevanza per il territorio dell'Unione e dei Comuni aderenti;
- b) attività di carattere socio – ricreativo e feste popolari significative che ripercorrono tradizioni, eventi storici, usi e costumi locali o che coinvolgono attivamente la comunità e la collettività;
- c) attività volte alla protezione e tutela del bambino, dei minori e dei giovani in età evolutiva; all'assistenza, protezione e tutela della famiglia, degli anziani e dei soggetti inabili; alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati; alla promozione del lavoro; alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze; all'integrazione dei cittadini stranieri, al rafforzamento del principio dell'uguaglianza fra uomo e donna;
- d) interventi volti alla protezione e valorizzazione dell'ambiente e della natura, nonché iniziative volte a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali;
- e) attività sportive e di tempo libero che coinvolgano un numero rilevante di utenti;
- f) attività a favore degli alunni nei periodi di doposcuola.

2. I contributi concessi a fronte dell'attività ordinaria del soggetto sono erogati entro il 31 ottobre dell'anno della richiesta per la quota pari al 80% ed il saldo entro il mese di marzo dell'anno successivo previa presentazione al Responsabile del procedimento competente, del Bilancio Consuntivo dell'attività e di apposita relazione annuale, che evidenzia l'attività svolta, il numero degli iscritti all'Associazione distinguendo tra soci residenti nel territorio e soci non residenti.

ART. 10 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. L'Unione concede contributi straordinari, dietro assenso del Comune interessato per:

- a) manifestazioni, mostre, corsi od altre attività volti alla promozione ed alla divulgazione dei valori storici, sociali, civili, letterari, artistici, culturali di particolare rilievo;
- b) attività ricreative e di intrattenimento che promuovano e valorizzino la vita civile e sociale della collettività;
- c) manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione delle varie discipline sportive in ogni fascia della cittadinanza;
- d) attività organizzate nel territorio dell'Unione dei Comuni non rientranti tra quelle elencate nel presente regolamento ma ritenute dal Comune di interesse generale per la comunità.

ART. 11 – PATROCINIO

1. Oltre al contributo straordinario, L'Unione può concedere il patrocinio delle manifestazioni o attività indicate all'art. 10. Il patrocinio consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori e nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma dell'Unione.

2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte dell'Unione deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Presidente dell'Unione nel caso di richiesta per il patrocinio dell'Unione. Nel caso di richiesta di Patrocinio del Comune valgono le norme del Comune stesso.

3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso, in quanto la richiesta di benefici economici è disciplinata dal presente regolamento.

4. Il patrocinio concesso deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

5. Il logo dell'Unione o dei Comuni dovrà essere rilasciato alle associazioni le cui iniziative verranno patrocinate, direttamente dai competenti uffici mediante supporto informatico.

ART. 12 – CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Per la concessione dei contributi e delle utilità economiche previsti dal presente Capo, il settore competente valuterà le richieste pervenute secondo i seguenti criteri:

- a) grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione della proposta, dell'iniziativa, della manifestazione e sua rilevanza all'interno del territorio del Comune, dell'Unione e fuori;
- b) valorizzazione di tradizioni, usi e costumi locali;
- c) grado di importanza culturale, civile, storica, sportiva ecc. ;
- d) dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine;
- e) esistenza di precedenti collaborazioni con Amministrazioni comunali e pubbliche per l'organizzazione di eventi, manifestazioni, ecc. (convenzioni ecc..).

2. La rispondenza a uno o più di tali parametri sarà riportata sinteticamente nell'atto di assegnazione/erogazione del contributo.

ART. 13 – PROCEDURA PER I CONTRIBUTI ANNUALI E COMPETENZE

1. Per ottenere i contributi previsti dall'art. 9, i soggetti interessati, in qualità di legali rappresentanti o responsabili, dovranno presentare richiesta di contributo, al Comune interessato o direttamente all'Unione, entro il 30 giugno dell'anno cui si riferisce la domanda stessa, munita degli estremi del C.F. o P.I., corredata dalla seguente documentazione:

1) programma di massima per l'anno di riferimento, relativo alle diverse manifestazioni/attività organizzate o gestite, unitamente allo statuto o atto costitutivo dell'Associazione o del Comitato, corredato dall'ultimo bilancio consuntivo approvato e da quello di previsione riferito all'anno della richiesta;

2) specificazione di altri benefici economici richiesti ai comuni dell'Unione e all'Unione stessa e ad enti pubblici per le attività dell'anno di riferimento;

2. Il settore competente istruisce la pratica e di norma nel termine di giorni 20 dalla presentazione a protocollo della domanda formula la proposta per il Comune interessato dalla manifestazione o iniziativa, o per l'Unione nel caso di iniziativa interessante tutto il territorio dell'Unione.

3. La proposta, corredata da tutta la documentazione, viene sottoposta all'assenso del Sindaco o Assessore delegato, qualora trattasi di manifestazione comunale e al Presidente dell'Unione o suo delegato, qualora trattasi di manifestazione coinvolgente tutto il territorio dell'Unione o la competenza della stessa;

4. Ottenuto l'assenso formale, la pratica viene formalizzata con apposita determinazione per il seguito di competenza.

5. Il soggetto competente all'assegnazione e all'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento è il Responsabile del procedimento, con riferimento al Settore o Unità a lui affidato, che vi provvederà:

- con propria determinazione per la concessione di contributi in denaro o vantaggi economici,

- con proprio provvedimento per la concessione di aiuti organizzativi;

- con buono di economato quando si tratti di acquistare oggettistica (coppe o targhe, ecc.) e materiale di consumo di valore contenuto, non superiore complessivamente ad euro 500,00.

6. In nessun caso è consentita l'erogazione del contributo tramite il pagamento diretto di fornitori del beneficiario da parte degli enti.

7. Competente ad assumere la decisione di cui l'art. 1, comma 4, lett. c) è la Giunta, che impartirà al Responsabile del procedimento le direttive relative all'obiettivo da realizzare tramite il Piano Esecutivo di Gestione o diversi specifici provvedimenti.

ART. 14 – PROCEDURA PER CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Per ottenere i contributi straordinari previsti dall'art. 10 gli interessati dovranno presentare richiesta contenente le generalità del richiedente, C.F. o P.I., con allegati un programma dettagliato dell'iniziativa, il preventivo di entrate e spese, qualora non fosse stata ancora realizzata o il consuntivo di entrata e spesa nel caso di avvenuta realizzazione.

2. Sulla base della documentazione depositata, il settore competente avvia il corso dell'istruttoria che deve essere conclusa, di norma, entro 20 giorni dalla richiesta protocollata, salvo le richieste di integrazione della documentazione prodotta.

3. Il settore competente, conclude l'istruttoria con la proposta di determinazione, tenendo conto delle disponibilità del bilancio e dei fondi messi comunque a disposizione dall'Ente, o dell'eventuale piano annuale dei contributi approvato dalla Giunta, stabilendo la somma da assegnare, le modalità di erogazione e quelle della rendicontazione, come previsto dai successivi commi.

3. La proposta viene sottoposta per l'assenso al Sindaco o Assessore delegato per il Comune interessato dalla manifestazione o al Presidente dell'Unione o suo delegato per manifestazioni di competenza dell'Unione.

3. Una volta ottenuto il positivo assenso formale e approvata la relativa determinazione, il contributo in denaro viene di norma erogato in seguito all'effettiva realizzazione della manifestazione o iniziativa secondo il programma previsto e in base alla presentazione di una relazione consuntiva, contenente l'elencazione delle entrate e spese, sotto la forma della dichiarazione sostitutiva. Il competente settore ha facoltà di richiedere la presentazione della documentazione sostituita con la dichiarazione. Su motivata richiesta del soggetto richiedente, il contributo può essere erogato anche prima della manifestazione per l'importo massimo del 50% di quello assegnato. In tal caso il soggetto beneficiario dovrà presentare la relazione consuntiva entro 45 giorni dallo svolgimento della manifestazione stessa pena la revoca del contributo.

4. Gli Enti Pubblici e privati, le Associazioni ed i Comitati che ricevono contributi da parte del Comune o dell'Unione per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso degli enti erogatori o patrocinatori.

ART. 15 – QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE

1. Per la determinazione dell'entità del contributo, ferme restando le disponibilità di bilancio, e gli eventuali piani di assegnazione e riparto fondi da parte delle singole Giunte, si dovrà tenere conto dei seguenti parametri :

a) per tutte le Associazioni, i soggetti privati e pubblici richiedenti:

1. Qualità ed entità dei programmi proposti;

2. Realizzazione puntuale degli impegni per cui in precedenza si è richiesto il contributo;

3. Numero degli utenti potenziali dell'iniziativa;

4. Eventuali tariffe praticate, eventuali altri contributi da Enti pubblici, sponsor privati ecc..

b) per le associazioni, comitati ecc. di tipo sportivo si terrà conto anche dei seguenti parametri:

1. Numero degli atleti;
2. Corsi promozionali attuati;
3. Numero manifestazioni sportive organizzate;
4. Tariffe praticate nei confronti degli utenti;
5. Organizzazione di iniziative ed attività non agonistiche rivolte ai minori

CAPO IV

CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI SOTTO FORMA DI UTILIZZO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI

ART. 16 ALTRI TIPI DI BENEFICI

1. I Comuni aderenti all'Unione e l'Unione stessa, oltre a concessioni dirette di contributi in denaro, possono concedere, con regolari atti di concessione disposti dai competenti responsabili di settore, benefici economici di altro tipo, sotto osservanza delle norme generali regolanti la concessione di beni pubblici.

2. Tali benefici saranno concessi ad Associazioni o Enti aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 e che perseguano finalità indicate agli articoli 9 o 10, sono:

a) la locazione a canone agevolato di locali ad uso di sedi per Associazioni o Enti aventi le caratteristiche indicate nel presente comma;

b) l'uso temporaneo, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, di sale comunali, attrezzature o impianti;

c) l'uso temporaneo, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, di strutture o impianti.

3. Le Giunte dei Comuni e dell'Unione possono deliberare direttive in ordine alla concessione di cui al presente articolo nel rispetto delle discipline pubbliche regolano la concessione e l'uso di patrimoni pubblici.

Art. 17 - ALBO DEI BENEFICIARI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ogni contributo erogato viene registrato, in procedura automatica dal servizio finanziario, all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi dell'art.1, comma 1 e dell'art. 2 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati sul sito web, nella sezione "Amministrazione trasparente", per la durata prevista dalla legge, salva comunque l'applicazione della vigente disciplina in materia di protezione dati personali.

3. I dati personali di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento dovranno essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Disposizioni abrogate - Rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni, i regolamenti comunque disposti dai Comuni o dall'Unione o con esso incompatibili.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2016.

(16 - 21/dic/2015)